



Decreto n° 0170 / Pres.

Trieste, 5 ottobre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMI 20 E SEGUENTI DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020 N 26 (LEGGE DI STABILITÀ 2021), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 MAGGIO 2021, N. 69

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 05/10/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 05/10/2021

Premesso che l'articolo 6 della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021), ai commi 20 e seguenti, dispone che:

“20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia.

21. Il valore del bonus di cui al comma 20 è pari a 100 euro a persona con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.

22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) donne in gravidanza;*
- b) persone ultra settantenni;*
- c) persone con disabilità.”*

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) la quale all'articolo 30 stabilisce che i “criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge”;

Visto il “Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19” di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021)” emanato con proprio decreto n. 069/Pres/2021;

Ritenuto stante l'allungamento delle tempistiche di erogazione materiale del Bonus in oggetto, attraverso la modalità della fornitura di carte prepagate, di apportare modifiche al Regolamento che consentano l'utilizzo del contributo a tutto l'anno 2022;

Visto il testo del “Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19” di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69”, e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1459 di data 24 settembre 2021;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19” di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento

della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

- dott. Massimiliano Fedriga -